

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 237/CGF

(2012/2013)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 226/CGF– RIUNIONE DEL 28 MARZO 2013

I° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Gabriele De Sanctis, Avv. Cesare Persichelli, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO AOSTA CALCIO POLLEIN A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AOSTA CALCIO POLLEIN/NEW TEAM DEL 2.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 572 del 21.3.2013)

Con reclamo inoltrato nel rispetto delle prescrizioni regolamentari, l'Aosta Calcio Pollein A.S.D. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff. n. 572 del 21.3.2013, con la quale il detto Giudice, in riferimento alla gara Aosta/New Team del 2.3.2013, conclusasi con il risultato di 8 a 5 in favore della reclamante, accoglieva il ricorso della New Team alla quale assegnava la vittoria per 0-6, in quanto l'altra squadra aveva schierato, nella detta gara, un numero di calciatori non conforme alle disposizioni impartite dalla competente Divisione con Com. Uff. n. 1 del 3.7.2012.

A motivo di tale statuizione veniva rilevato che l'odierna appellante "mentre aveva correttamente provveduto a schierare i tre calciatori, di cui almeno uno italiano, nati successivamente al 1° gennaio 1991, non aveva poi impiegato ulteriori quattro calciatori italiani" come previsto dal già richiamato Com. Uff. n. 1/12.

L'impugnata pronuncia, richiamando la normativa in discorso, ha ulteriormente motivato riproducendone le previsioni secondo le quali: "Le società che disputano il campionato di serie A2 debbono impiegare almeno 3 calciatori nati dopo il 31.12.1990, dei quali almeno uno italiano, nato e residente in Italia, che abbia ottenuto il primo tesseramento in Italia, ed altresì sono tenute a schierare almeno altri quattro calciatori italiani, due dei quali nati successivamente al 31.12.1986, aventi gli stessi requisiti più sopra menzionati".

Soggiunge il primo Giudice che: "esaminando la distinta dei calciatori presentata all'arbitro dalla società Aosta, risulta ampiamente soddisfatto il requisito dei nati dopo il 31.12.1990..... (mentre) non risulta invece soddisfatto il secondo adempimento in quanto, dei predetti quattro calciatori italiani dei quali almeno due nati dopo il 1.1.1987, ne risultano schierato solo tre"

A dire della reclamante le due prescrizioni alle quali è riferimento sarebbero sovrapponibili e reciprocamente integrabili in quanto dopo l'avverbio di modo "almeno" ed il successivo numero "quattro" non compare l'aggettivo "altri", erroneamente citato dal gravato provvedimento.

Di conseguenza, sempre secondo la prospettazione dell'Aosta Calcio, per rispettare la normativa in richiamo sarebbe sufficiente aver schierato comunque cinque calciatori italiani, circostanza che nella fattispecie si era verificata determinando la riforma della decisione appellata.

Il reclamo così motivato è infondato.

Osserva in contrario la Corte che le due prescrizioni sopra riprodotte non sono cumulabili come sostiene la ricorrente, ma alternative ed autonome, per conseguenza vanno entrambe

rispettate, tanto vero che la seconda disposizione viene preceduta dall'avverbio "inoltre" che nella comune accezione sta a significare "oltre a questo" oppure "in aggiunta".

Il rilievo conferma che si tratta di disposizioni aventi caratteristiche di diversità, le cui prescrizioni devono entrambe venir rispettate nello schieramento dei calciatori in gara.

Alla luce delle esposte considerazioni il primo motivo di gravame si rileva infondato e va pertanto respinto.

Quanto al secondo, lo stesso appare manifestamente inammissibile in quanto non censura in alcun modo l'impugnato provvedimento, limitandosi a rendere generiche deduzioni di politica sportiva, con particolare riguardo a quella perseguita dalla reclamante, senza individuare erroneità di sorta nella decisione rassegnata dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'Aosta Calcio Pollein A.S.D. di Aosta.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Gabriele De Sanctis, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti;
Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2. RICORSO A.S.D. FUTSAL PISTOIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 31.12.2013 INFLITTA AL SIG. PULLERÀ LUCA SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 21, FUTSAL PISTOIA/PRATO CALCIO A CINQUE DEL 3.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 550 del 13.3.2013)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 550 del 13.3.2013 il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 ha inflitto al sig. Luca Pullerà, tesserato in favore della A.S.D. Futsal Pistoia a 5, la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività fino al 31.12.2013, in relazione al comportamento tenuto nel corso della gara del 10.3.2013 tra Futsal Pistoia e Prato calcio a 5, perché «allontanato per aver ingiuriato un dirigente della squadra avversaria alla notifica del provvedimento si avventava contro il medesimo colpendolo con una leggera testata senza arrecargli conseguenze fisiche. A fine gara rientrava indebitamente sul terreno di gioco e, preso il pallone, lo scagliava con forza sul viso del medesimo dirigente».

Avverso siffatta decisione propone ricorso la società Futsal Pistoia, in quanto la sanzione «appare spropositata rispetto a quanto realmente accaduto».

Pacifico che l'espulsione del sig. Pullerà sia dovuta al fatto che lo stesso si trovava al di fuori dell'area tecnica assegnata agli allenatori. Tuttavia, la reclamante ritiene che il fatto di essere in piedi lontano dalla panchina è stato un episodio casuale, dovuto alla «concitazione dei minuti finali di una partita comunque che era stata estremamente tranquilla, anche se equilibrata, non avendo per altro valore alcuno per la classifica». Evidenzia, poi, la società Futsal Pistoia, che «la cosa che ha dato fastidio al sig. Pullerà è stato il fatto che la sua posizione è stata indicata all'arbitro dal dirigente avversario».

Ciò premesso, la reclamante offre una versione degli accadimenti parzialmente diversa da quella refertata dal direttore di gara. Ammette che «alla notifica dell'espulsione il sig. Pullerà, passando davanti alla panchina avversaria» ha effettivamente pronunciato frasi offensive all'indirizzo del dirigente della squadra ospite, ma non anche che lo ha colpito con una leggera testata: nel pronunciare la frase al predetto dirigente si è effettivamente «avvicinato all'orecchio del dirigente avversario, gesto questo che può aver indotto l'arbitro a pensare ad una testata ma ovviamente non è stato così».

Ammette, poi, la reclamante che corrisponde al vero il fatto che al termine della gara il sig. Pullerà sia «effettivamente tornato sul terreno di gioco», ma ciò sarebbe dovuto solo al fatto che non sarebbe stato altrimenti possibile entrare negli spogliatoi senza uscire dall'impianto. In questa circostanza, deduce, ancora, la reclamante, «venuto in possesso fortuitamente di un pallone, lo ha effettivamente lanciato verso il dirigente della squadra avversaria senza però colpirlo e tantomeno

sulla faccia come affermato dal direttore di gara nel referto».

«Per questi motivi», ritiene in conclusione la società Futsal Pistoia, «la sanzione appare veramente esagerata per quanto realmente accaduto, non vi è stato nessun comportamento violento ma al massimo ingiurioso verso un dirigente avversario che sicuramente si era comportato in modo antisportivo e sleale, chiediamo quindi che venga ridotta notevolmente con una squalifica al massimo di giorni 30».

Così riassunte le deduzioni e le richieste della reclamante, questa Corte ritiene che il ricorso meriti parziale accoglimento, nei termini di seguito indicati.

La ricostruzione dei fatti fornita dalla reclamante non può essere condivisa. Nel suo rapporto, chiaro e dettagliato, il direttore di gara riferisce che, dopo aver sentito la frase offensiva rivolta dal sig. Pullerà ad un dirigente ospite, alla notifica del provvedimento di espulsione il medesimo «si avventava contro il dirigente stesso dandogli una leggera testata che non gli procurava conseguenze. Una volta in tribuna tirava 2/3 pugni ad una finestra. A fine gara rientrava sul terreno di gioco e dopo aver preso il pallone lo tirava con forza sulla faccia del dirigente del Prato. Veniva, poi, allontanato con forza dai suoi calciatori».

Questa Corte non ha dubbi sulla ricostruzione della vicenda come descritta dal direttore di gara, anche in considerazione dell'efficacia privilegiata del referto di gara e dell'assoluta mancanza di qualsiasi elemento idoneo ad avvalorare la diversa prospettazione della reclamante.

I fatti appaiono senza dubbio gravi e non può condividersi l'assunto attoreo secondo cui gli stessi sono rimasti confinati all'interno del terreno del mero atteggiamento ingiurioso, in quanto la testata, seppur leggera, inferta al dirigente del Prato e il lancio del pallone, «con forza», come precisato dall'arbitro, sul volto dello stesso predetto dirigente, sono indubbiamente comportamenti connotati da violenza, quantomeno ai sensi del C.G.S. e per quanto rileva ai fini dell'ordinamento sportivo.

Peraltro, occorre evidenziare che anche se la prima condotta (offesa e testata) può essere, in qualche modo, riconducibile ad uno scatto d'ira improvviso, lo stesso non può certo dirsi per la seconda (ingresso in campo e calcio del pallone verso il dirigente avversario), considerato che si tratta di comportamento tenuto dopo un certo lasso di tempo dal primo predetto episodio e, quindi, non qualificabile quale reazione d'impulso ad una eventuale «provocazione».

Tuttavia, anche in considerazione del fatto che in analoga fattispecie di comportamento irriguardoso e violento tenuto, però, nei confronti del direttore di gara questa Corte ha, di recente, applicato la medesima sanzione della inibizione fino al 31.12.2013, questo Collegio, alla luce della graduazione delle sanzioni effettuata dall'art. 19 C.G.S. e del previsto aggravamento delle stesse in presenza di condotte ingiuriose, irriguardose o violente nei confronti degli ufficiali di gara, ritiene possibile la riduzione di un mese della sanzione inflitta dal G.S., così rideterminando l'inibizione di cui trattasi (e non già la squalifica, come, per mero errore materiale, riportato in dispositivo) fino alla data del 30 novembre 2013.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Futsal Pistoia di Pistoia, riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Pullerà Luca alla data del 30 novembre 2013.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Pubblicato in Roma il 9 aprile 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete